

## REGOLAMENTO (CE) N. 362/2008 DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2008

recante esecuzione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco 2009 delle variabili target secondarie concernenti la deprivazione materiale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

target secondarie da includere ogni anno nella componente trasversale delle statistiche EU-SILC. Per quanto riguarda l'anno 2009, va fissato l'elenco delle variabili target secondarie da includere nel modulo sulla deprivazione materiale. Occorre inoltre stabilire i codici delle variabili e le definizioni.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, lettera f),

(3) Il comitato del programma statistico non ha dato parere favorevole. Pertanto, in applicazione della procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1177/2003, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere e ne informa il Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1) Il regolamento (CE) n. 1177/2003 ha istituito un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita, comprendente dati longitudinali e trasversali comparabili e tempestivi sul reddito, nonché sul livello e sulla composizione della povertà e dell'esclusione sociale a livello nazionale e dell'Unione europea.

*Articolo 1*

L'elenco delle variabili target secondarie, i codici delle variabili e le definizioni per il modulo 2009 relativo alla deprivazione materiale da includere nella componente trasversale delle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) figurano nell'allegato.

(2) A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 1177/2003, occorre stabilire misure di esecuzione per l'elenco delle variabili e delle tematiche

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

giorno